



Tribunale C. P. di Verona



Valore Prassi – Verona



Ordine degli Avvocati di Verona

## PROTOCOLLO SUL CURATORE DEL MINORE

Il presente documento è rivolto ai patrocinanti nominati curatori speciali nei procedimenti de potestate ed ove sussista un conflitto di interessi, non meramente patrimoniale, tra genitori; si auspica che le indicazioni ivi contenute siano osservate anche nell'ipotesi in cui sussista il cumulo delle funzioni di curatore speciale ed avvocato del minore.

1. Viene predisposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e di avvocato del minore. L'Autorità Giudiziaria, laddove ravvisi un conflitto di interessi tra i genitori ed il minore, avrà cura di nominare un curatore speciale del minore e se necessario avvocato dello stesso attingendo dal predetto elenco.
2. L'avvocato che chieda l'iscrizione nel registro dei curatori speciali del minore e degli avvocati dovrà, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.
3. L'iscrizione al predetto registro è subordinata alla presenza di entrambi i requisiti:
  - 3a. l'aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni oppure, in alternativa, di durata inferiore salvo dimostrazione di aver seguito almeno dieci casi nell'ultimo biennio in materia di famiglia;
  - 3b. l'aver frequentato un corso specialistico di alta formazione di diritto di famiglia oppure un corso relativo alla condizione del minore nel processo.
4. Il curatore speciale non dovrà essere coinvolto in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24, ultimo Comma, Codice Deontologico).

Si applicano, altresì, al curatore del minore le disposizioni di cui all'articolo 51 CPC.
5. L'avvocato che accetti la nomina a curatore speciale avrà cura, in conformità alle disposizioni del Codice Deontologico Europeo, art. 3.1.3, di accettare l'incarico se in grado di assolverlo tempestivamente.
6. Il curatore speciale manterrà la propria indipendenza nei confronti delle parti

coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi Socio Sanitari; contestualmente si farà carico di assumere tutte le informazioni da enti preposti alla cura e tutela del minore, dall'eventuale tutore del minore, dai genitori o dai loro difensori, necessarie per un rapido espletamento del suo incarico.

7. Il curatore speciale, nominato altresì avvocato del minore, svolge il ruolo di difensore tecnico nel procedimento che coinvolge il minore.
8. Il curatore speciale, nominato altresì avvocato del minore, dovrà spiegare allo stesso, in relazione alla sua capacità di discernimento, le ragioni della nomina, il tipo di procedimento nel quale è coinvolto e comprendere le aspettative del minore medesimo.  
  
Il curatore speciale dovrà spiegare al minore che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue aspettative. Nell'ascolto del minore, laddove possibile, il curatore applicherà le disposizioni di cui al Protocollo Famiglia sezione IV, articoli da 1 a 5, in quanto compatibili.
9. Il curatore speciale del minore si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche dello stesso, anche avvalendosi di uno psicologo, dell'eventuale terapeuta che sostiene il minore, degli operatori socio sanitari, del tutore, se nominato, e se in corso una consulenza tecnica, anche dal suo perito di parte.
10. Il curatore speciale concorda con gli operatori dei Servizi Socio Sanitari o con il tutore, se nominato, o con l'eventuale terapeuta le modalità dell'incontro che, se possibile, potranno svolgersi anche nel proprio studio.
11. Il curatore speciale del minore capace di discernimento, in collaborazione con le figure professionali coinvolte, è tenuto a fornirgli informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda.
12. Il curatore speciale si costituisce tempestivamente e partecipa personalmente all'udienza.
13. Il curatore speciale partecipa all'audizione del minore.
14. L'avvocato che farà domanda di iscrizione nel registro dei curatori speciali, dovrà dichiarare preliminarmente se intende svolgere la propria attività anche presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Fonti:

Il Codice deontologico forense approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014

Il Codice deontologico degli avvocati europei così come modificato ad Oporto il 19 maggio 2006

Le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010

Le Linee guida del curatore speciale/difensore del minore nei procedimenti di adottabilità e *de potestate* del 8 maggio 2012

Verona, 17 settembre 2020

Presidente del Tribunale di Verona

*Dott.ssa Antonella Magaraggia*

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

*Avv.ta Barbara Bissoli*

E con l'adesione delle associazioni degli avvocati familiaristi:

Aiaf Veneto Sezione di Verona

*Avv.ta Gabriella De Strobel*

Associazione Giuristi Cattolici Sezione di Verona

*Avv.ta Francesca Luciani*

Camere Minorili Sezione di Verona

*Avv.ta Erminia Contini*

Cam.Mi.No Sezione di Verona

*Avv.ta Rita La Lumia*

Associazione ONDIF quale delegata dalla Responsabile di Sezione di Verona avv.ta Guia Faccincani

*Avv.ta Barbara Lanza*

Valore Prassi

*Avv.ta Stefania Katia Migliori*